



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'energia

Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche

II DIRETTORE

Vista la Direttiva 2009/119/CE ed in particolare il considerando (32) volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva sopra citata;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati Membri della Unione Europea;

Visto l'articolo 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di attuazione della Direttiva 2009/119/CE, che consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello Sviluppo Economico sia dagli organi competenti degli altri Stati Membri dell'Unione Europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE;

Visto l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del medesimo decreto legislativo, stabilisce la possibilità di detenere scorte specifiche del prodotto jet fuel del tipo cherosene presso altri Stati Membri dell'Unione Europea con limitazioni progressive sino al 2017;

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di adeguare tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della Direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti;

DECRETA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DG-SAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0010551 - 23/05/2013** - USCITA

ART. 1

Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

1. Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero o per l'estero:
 - a) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un Memorandum di intesa, di seguito denominato "MoU";
 - b) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali;
 - c) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico;
2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, devono essere presentate dall'operatore economico interessato in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp> allegando, sempre su supporto informatico o tramite posta elettronica, copia dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea.
3. Le istanze di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che può anche essere assolta in modo virtuale come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 2

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da MoU

1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico MoU in vigore per il rilascio della preventiva autorizzazione.
2. Sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp> sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.

ART. 3

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da accordi unilaterali e/o bilaterali

1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali per l'attribuzione e la gestione reciproca delle scorte, gli operatori economici sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico accordo vigente per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva a secondo di quanto specificato nell'accordo stesso.
2. Sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp> sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.
3. In deroga a quanto indicato al comma 1, sono accettate, dal Ministero dello Sviluppo economico, deleghe alla detenzione delle scorte di durata inferiore o diversa dal trimestre solare, purché di durata minima di un mese e con inizio dal primo giorno dello stesso mese, qualora l'altro Stato Membro dell'Unione Europea sia disponibile ad accettare tale delega per un periodo di durata inferiore o diversa dal trimestre solare.

ART. 4

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non regolamentate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali

1. E' consentita la detenzione di scorte nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bilaterale, con i seguenti adempimenti e prescrizioni per il rilascio della preventiva autorizzazione.
2. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento.
3. Le istanze di autorizzazione devono specificare:
 - a) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte;
 - b) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte;
 - c) l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea depositario presso cui saranno detenute le scorte e l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte;
 - d) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovrà essere a mesi interi e, in ogni caso, dovrà iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di un mese;
 - e) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che dovranno essere specificate in base alle seguenti categorie:
 - benzina per motori,

- benzina avio,
 - jet fuel del tipo benzina,
 - jet fuel del tipo cherosene,
 - altro cherosene,
 - gasolio,
 - olio combustibile,
 - petrolio greggio,
 - semilavorati,
 - etano,
 - GPL,
 - acqua ragia minerale e benzine speciali,
 - lubrificanti,
 - bitumi,
 - cere paraffiniche,
 - coke di petrolio.
- f) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, espresso in tonnellate metriche;
- g) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate;
- h) copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilità e accessibilità fisica in ogni momento delle scorte medesime.
4. Le istanze sono autorizzate in via preliminare dall'Amministrazione competente dello Stato Membro dell'Unione Europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi ed il procedimento autorizzativo si concluderà con la approvazione dell'Amministrazione competente dello Stato che beneficerà della tenuta di tali scorte.
5. Nel caso l'iter autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno 15 giorni prima dall'inizio del periodo di riferimento la istanza è da intendersi rigettata.
6. Le istanze sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea coinvolto che assicuri la effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicurezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformità con gli obblighi di reportistica statistica del Monthly Oil Statistics (MOS) dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) e dell'Eurostat.

Roma, 23 maggio 2013

Il Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce

